

REGOLAMENTO (CE) N. 1305/95 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 1995****che prevede talune misure transitorie relative al regime del prezzo d'entrata applicabile ai cetrioli destinati alla trasformazione****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione⁽³⁾, comprende, nella parte terza, sezione I, allegato 2 della nomenclatura combinata, l'elenco dei prodotti per i quali si applica un prezzo d'entrata nonché, per ciascuno di essi, la tabella dei prezzi d'entrata che serve per la classificazione tariffaria dei prodotti importati e la determinazione dei dati all'importazione applicabili; che il regime del prezzo d'entrata è stato introdotto nel settore degli ortofrutticoli in conseguenza dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che l'applicazione di tali prezzi d'entrata ai cetrioli destinati alla trasformazione può determinare un onere eccessivo per l'industria, ostacolando le correnti di scambio, con una conseguente perturbazione del mercato comunitario;

considerando che il periodo d'importazione dei cetrioli destinati alla trasformazione inizia il 1° maggio; che, in attesa dell'adozione da parte del Consiglio di una misura intesa a ridurre i prezzi d'entrata del prodotto in questione, è necessario adottare talune misure transitorie, al fine di consentire l'approvvigionamento dell'industria e lo svolgimento degli scambi in condizioni normali; che è quindi opportuno derogare al regolamento (CEE) n. 2658/

87, rendendo applicabili tali misure transitorie a decorrere dal 1° maggio 1995; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94 la loro applicazione non può superare, ai sensi del presente regolamento, la data del 30 giugno 1996;

considerando che il livello del prezzo d'entrata da determinare per questo prodotto deve tener conto, in particolare, della media dei valori unitari constatati negli scambi durante un periodo rappresentativo; che è inoltre opportuno ridurre le aliquote dei dazi autonomi ad valorem per questo prodotto allo stesso livello delle aliquote dei dazi convenzionali ad valorem;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

L'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° maggio 1995.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.